

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4995

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato MIGLIORI

Modifiche alla Costituzione concernenti la forma di Stato

Presentata il 16 giugno 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — La fine dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali non è la fine della possibilità di avviare, già in questa legislatura, una stagione necessaria autenticamente riformatrice.

Soprattutto sui temi della revisione della forma di Stato, seppur inscindibilmente legati alla trasformazione in senso presidenzialista della forma di Governo, è necessario uno sforzo che non vanifichi le attese della nostra democrazia e del corpo più vivo ed esteso delle autonomie locali del nostro Paese.

Si reputa pertanto doveroso riproporre, *sic et simpliciter*, le risultanze notevoli cui è pervenuto il lavoro della Commissione

bicamerale prima e — significativamente — dell'Aula poi sul tema del federalismo.

Per la prima volta, infatti, l'Aula stessa della Camera dei deputati aveva votato un testo imponente ed organico di riforma costituzionale. Si tratta di un prezioso risultato che appare autolesionistico cancellare totalmente.

Seppur ancor privo di certezze sulla questione del cosiddetto « federalismo fiscale » e sul delicato versante del ruolo e delle competenze della seconda Camera, il testo emerso dal voto e dal confronto svoltosi in Assemblea tra tutti i gruppi parlamentari rappresenta pur sempre il punto più alto ed avanzato di carattere riformatore cui si è spinta, in tutti questi anni, la

nostra Assemblea. Da qui, da questo grande risultato, può e deve riprendere, a norma dell'articolo 138 della Costituzione, il nostro comune percorso, la nostra comune ricerca. Ce lo chiedono gli oltre ottomila comuni d'Italia, le nostre province, le venti regioni a statuto ordinario e speciale. Ce lo chiede l'esigenza epocale, nell'area della globalizzazione, di rifondare le basi e le ragioni dello Stato nazionale, più unito nella molteplicità degli autogoverni locali, più autorevole nella certezza di decisionalità e trasparenza dei processi decisionali.

Non tutte le norme proposte, seppur già votate dall'Assemblea, riscuotono il consenso del proponente. Non di meno, proprio per il concomitante punto d'arrivo e di partenza che esse rappresentano, si ritiene necessaria la loro presentazione in termini integrali come equilibrio dinamicamente proiettato verso possibili ulteriori sbocchi normativi, in grado di suscitare una vasta e più larga possibile platea di consensi.

A fini puramente esemplificativi si ricorda che:

a) l'articolo 2 (corrispondente all'articolo 55 del testo di riforma approvato in Aula) ridefinisce l'articolazione della Repubblica;

b) l'articolo 3 (corrispondente all'articolo 56 del testo approvato in Aula) sigla il ruolo della sussidiarietà sociale e ripartisce compiti e funzioni degli enti;

c) l'articolo 4 (già articolo 57 del testo di riforma approvato) elenca le Regioni e permette un'autonomia differenziata rispetto a quella, riconfermata, di carattere speciale;

d) l'articolo 5 (già articolo 58), ribaltando l'attuale articolo 117 della Costituzione, elenca le competenze statali e regionali;

e) l'articolo 7 (corrispondente all'articolo 59 del testo approvato in Aula) stabilisce la regolamentazione di eventuali conflitti di competenza;

f) l'articolo 8 (già articolo 60) individua le caratteristiche degli statuti regionali assegnando loro la disciplina della forma di governo così come del sistema elettorale;

g) l'articolo 10 (già articolo 61) disciplina le intese e gli accordi tra Regione e Regione e tra Regione e Stato;

h) l'articolo 11 (corrispondente all'articolo 63) prevede i rapporti tra Regione ed enti locali oltre le norme per eventuali fusioni di Regioni.

Onorevoli colleghi, al di là di ogni potenziale effettivo risultato riformatore, la presente proposta di legge costituzionale, che si limita a fotografare il federalismo votato già dalla nostra Assemblea ed individuato come nuova base di discussione, rappresenta comunque un atto di responsabilità e un dovere di rispetto nei confronti delle vere attese dell'Italia. In questo spirito è stata pensata e voluta.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. La rubrica del titolo V della Costituzione è sostituito dalla seguente:

« Titolo V – Comune, Provincia, Città metropolitane, Regione e Stato ».

ART. 2.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 114. – La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica ».

ART. 3.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 115. – Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province o Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province o Città metropolitane, Regioni e Stato secondo i criteri di omogeneità ed adeguatezza. La legge garantisce le autonomie funzionali.

Sono attribuite ai Comuni le funzioni regolamentari ed amministrative anche nelle materie di competenza legislativa

dello Stato o delle Regioni. Senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità, la legge attribuisce alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni ed allo Stato le funzioni regolamentari ed amministrative che non possono essere più efficacemente svolte dai Comuni.

Nelle aree metropolitane individuate dalla legge il Comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale, culturale possono costituirsi in Città metropolitane ad ordinamento differenziato.

I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

Gli atti dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito ».

ART. 4.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 116. — Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli Venezia-Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige/Sudtirolo; Umbria; Valle D'Aosta/Vallée d'Aoste; Veneto.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo e la Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Forme e condizioni particolari di autonomia, che non concernono le materie di cui al primo comma dell'articolo 117, possono essere stabilite anche per altre Re-

gioni, con legge approvata dalle Camere su iniziativa della regione interessata.

La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, sulla base di intesa con la regione interessata ed è sottoposta a referendum limitato ai cittadini elettori della Regione stessa. Non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi ».

ART. 5.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 117. — Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali; immigrazione e condizione giuridica dello straniero;

b) difesa e Forze armate;

c) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; bilancio e ordinamento tributario e contabile proprio;

d) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezioni del Parlamento europeo;

e) pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

f) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

g) cittadinanza; ordinamento civile e penale; giurisdizioni e ordinamenti giudiziari;

h) tutela dei beni culturali e ambientali;

i) determinazione dei livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti so-

ciali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale;

1) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; territorio; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione ».

ART. 6.

1. Gli articoli 118, 120 e 121 della Costituzione sono abrogati.

ART. 7

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando un Comune, una Provincia, una Città metropolitana o una Regione ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge ».

ART. 8.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — Ciascuna Regione ha uno statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo statuto è adottato e modificato con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale, sentiti i Consigli comunali, provinciali e delle Città metropolitane della Regione.

Lo Statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'assemblea regionale, cinque Sindaci o Consigli comunali che rappresentino complessivamente un trentesimo degli elettori o due Presidenti delle Province o due Consigli provinciali che rappresentino un decimo degli elettori. Lo statuto non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli.

Lo Statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;

b) i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale;

c) la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

d) l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di *referendum*;

e) i principi generali dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione;

i) i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.

L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni.

La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

I consiglieri regionali non possono appartenere contemporaneamente a più Assemblee regionali, né ad una Assemblea regionale e alla Camera dei deputati o al Parlamento europeo.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni ».

ART. 9.

1. Gli articoli 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 della Costituzione sono abrogati.

ART. 10.

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 132. — La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese della

regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazioni di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati o con enti territoriali interni ad altro Stato. Con legge sono disciplinate le modalità con cui il Governo esprime, anche in forma tacita, il proprio preventivo assenso e sono determinati i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.

La Regione, nelle materie di sua competenza, provvede all'attuazione ed all'esecuzione degli accordi internazionali, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza ».

ART. 11.

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 133. — Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, si può disporre la fusione di Regioni esistenti.

Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale e con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Regione interessata espressa mediante *referendum*, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni. Ciascuna delle Regioni interessate da mutamenti territoriali deve avere una popolazione non inferiore a un milione di abitanti.

Con legge ordinaria, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante *referendum*, si

possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge. Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione.

Con legge regionale, su iniziativa delle Città metropolitane o delle Province o dei Comuni interessati, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge ».

PAGINA BIANCA

